



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Approvazione modalità per l'esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi – s. v. 2021/2022. Art. 4 LR 29/1994
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Dipartimento Competente	Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e interne
Soggetto Emanante	Valerio VASSALLO
Responsabile Procedimento	Gianfranco TORELLO
Dirigente Responsabile	Valerio VASSALLO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

Visto l'art. 11 della L. n. 157/1992 e ss.mm.ii., che al comma 2 stabilisce che *“Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.”*

Visto l'art. 4 della L.R. 29/1994 e ss.mm.ii., che al comma 3 stabilisce che *“il rimanente territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi è suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.”*

Considerato che parte del territorio ligure è compreso nella Zona faunistica delle Alpi, sulla quale, ai sensi dell'articolo sopra citato sono stati istituiti il Comprensorio Alpino Imperiese (C.A. IM) ed il Comprensorio Alpino savonese (C.A. SV4).

Visto il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021-2022 che all'art. 1 punto A) prevede *“Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi del successivo punto E);”* ed al punto E) prevede che *“l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione”*.

Visto il documento *“Modalità per l'esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi – s. v. 2021-2022”*, predisposto dagli uffici territoriali di Imperia e Savona ed allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di procedere all'approvazione del documento di cui sopra al fine di consentire il regolare avvio della stagione venatoria 2021-2022 nei sopra indicati Comprensori alpini;

Per le motivazioni di cui in premessa

DECRETA

1) di approvare le *“Modalità per l'esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi – s. v. 2021-2022”*, predisposte dagli uffici territoriali di Imperia e Savona ed allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Modalità per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle alpi - s.v. 2021/2022

Art. 1 - Zona Faunistica delle Alpi

Ai sensi dell'art. 11 Legge 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 L.R. 1.7.1994 n. 29 e ss.mm.ii. la Zona Faunistica delle Alpi costituisce zona faunistica a se stante.

Sul territorio regionale sono istituiti il Comprensorio Alpino imperiese (C.A. IM) ed il Comprensorio Alpino savonese (C.A. SV4) ai quali ne è affidata la gestione, ai fini dell'esercizio venatorio, nel rispetto ed entro i limiti indicati dalla normativa vigente e dalle presenti modalità.

Art. 2 - Iscrizione ed ammissione dei cacciatori nei Comprensori alpini

Sono iscritti di diritto ai rispettivi Comprensori alpini i cacciatori residenti nei territori provinciali di Imperia e di Savona che abbiano scelto l'opzione di caccia in Zona Alpi.

Sono ammessi a cacciare nei Comprensori alpini i non residenti che abbiano scelto l'opzione di caccia di cui sopra, nei limiti dei posti rimasti disponibili sino al raggiungimento del quorum massimo prestabilito. L'esercizio dell'attività venatoria nei Comprensori alpini per i cacciatori iscritti e ammessi è subordinata al versamento della quota di partecipazione stabilita dagli Organi di gestione e versata sui c/c da questi ultimi indicati.

Art. 3 - Periodi e giornate di caccia

L'esercizio venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, è consentito nei periodi previsti dal Calendario venatorio regionale per le singole specie, secondo le modalità sotto indicate:

1) C.A. IM:

- Caccia alla selvaggina stanziale: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, nelle giornate di giovedì e domenica; dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito l'abbattimento del fagiano, secondo il piano di prelievo redatto dal C.A. IM.
- Caccia alla selvaggina migratoria:
 - Vagante e da appostamento nelle giornate di giovedì, sabato e domenica; nella giornata del sabato è vietato ogni prelievo di selvaggina stanziale; è ammesso l'abbattimento della beccaccia.
 - Nella giornata di sabato l'ausiliare deve essere obbligatoriamente dotato di bubbole o campanello tradizionale o beeper.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e mercoledì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al tordo sassello ed alla cesena, è consentita per una ulteriore giornata a scelta, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia. Il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio al momento dell'annotazione del primo capo abbattuto della specie.
- E' consentito l'utilizzo del cane da riporto, custodito e accompagnato al guinzaglio, fatto salvo che per il recupero dell'animale abbattuto.

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato è vietato abbattere qualsiasi capo di selvaggina stanziale, fatto salvo quanto previsto per il cinghiale e gli ungulati poligastrici.

E' fatto divieto, per coloro che usufruiscono delle giornate di mercoledì fuori Regione di cacciare la selvaggina stanziale nella giornata di giovedì, fatto salvo per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

2) C.A. SV4

- La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giornate settimanali: mercoledì, sabato, domenica.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e giovedì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia e senza l'uso del cane.
- Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia al tordo sassello ed alla cesena, è consentita per una ulteriore giornata a scelta, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed

in custodia e senza l'uso del cane. Il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio al momento dell'annotazione del primo capo abbattuto della specie.

- dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentita la caccia al fagiano maschio, secondo il piano di prelievo redatto dal C.A. SV4.

Art. 4 - Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita secondo quanto disciplinato dal Calendario venatorio e dal Regolamento regionale n. 5/2016, nelle giornate di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Le squadre di caccia al cinghiale possono addestrare ed allenare i cani, nei periodi stabiliti dalla vigente normativa, esclusivamente nel territorio loro assegnato con il piano di zonizzazione delle squadre del C.A.

Per il C.A. IM è obbligatorio, prima dell'inizio della stagione venatoria, provvedere all'apposizione, sul tesserino venatorio regionale, del bollino fornito dal Comprensorio Alpino. E' fatto divieto per coloro che usufruiscono della giornata di mercoledì, anche fuori Regione, di cacciare la selvaggina stanziale nella giornata di giovedì, fatto salvo per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Art. 5 - Caccia al fagiano di monte

La caccia al fagiano di monte, limitatamente ai soggetti maschi, è consentita unicamente nel C.A. IM, nelle giornate di giovedì e domenica dal 1° Ottobre al 30 Novembre, secondo le modalità di ammissione stabilite dall'Organo di gestione e dal piano di prelievo approvato dalla Regione.

La Regione, sentito l'Organo di gestione del C.A. IM, stabilisce annualmente il contingente massimo di galli forcelli di cui è possibile l'abbattimento nel territorio della Zona Faunistica delle Alpi imperiese, sulla base di appositi censimenti di campagna.

Il cacciatore, per poter esercitare la caccia al gallo forcello, dovrà essere in possesso dell'apposito talloncino di controllo e del contrassegno rilasciati dal competente Organo di gestione.

All'atto dell'abbattimento il cacciatore deve immediatamente applicare il contrassegno, annotare il capo di selvaggina sul tesserino regionale, in corrispondenza della giornata di caccia e compilare l'apposito talloncino di controllo di cui sopra, che deve essere consegnato, entro le ore 20 del giorno successivo, alla sede del Comprensorio Alpino o, in alternativa, ad un Agente del Nucleo Regionale Vigilanza Faunistica o dei Carabinieri Forestali.

L'Organo di gestione del Comprensorio Alpino imperiese, al raggiungimento del contingente prestabilito, deve immediatamente chiudere la caccia a tale specie anticipatamente rispetto alla data indicata nel calendario.

Nel CA SV4 non si riscontrano le presenze minime compatibili per la definizione di un piano di prelievo del fagiano di monte.

L'inottemperanza a quanto sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

Art. 6 – Caccia di selezione al camoscio, al capriolo e al daino

L'abbattimento degli ungulati poligastrici è consentito esclusivamente a selecontrollori (cacciatori muniti di apposita abilitazione conseguita secondo modalità definite dall'I.S.P.R.A.), nei termini, nelle modalità e secondo i piani di abbattimento approvati dalla Regione.

Per il CA SV4 la caccia di selezione è consentita nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato.

Art. 7 - Carniere massimo giornaliero e stagionale

Fermo restando il rispetto delle norme previste dal Calendario venatorio regionale, dalla Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 29/1994 e ss.mm.ii., nel Comprensorio Alpino Imperiese ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, non può abbattere più di un soggetto maschio di fagiano di monte. Nel corso dell'intera stagione venatoria ciascun cacciatore non può abbattere complessivamente più di due soggetti maschi di fagiano di monte.

La caccia alla pernice rossa e starna, nonché al fagiano per il periodo 1 dicembre -31 gennaio, può essere praticata solo sulla base di piani di prelievo, redatti dai Comprensori alpini ed approvati dalla Regione, che siano commisurati alla dinamica delle popolazioni e che prevedano meccanismi per il controllo del prelievo.

In caso di cattura di pernici o starne inanellate, l'anello di identificazione dovrà essere consegnato al Comprensorio Alpino, per fini statistici, entro una settimana dall'abbattimento.

Art. 8 - Caccia su terreno parzialmente o totalmente coperto di neve

L'esercizio venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve è permesso esclusivamente per il "cinghiale", per il "camoscio", per il "capriolo", per il "daino" e per il "fagiano di monte" ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3968 del 30.11.1995, del Calendario venatorio regionale e della legge 11 agosto 2014 n. 116.

Art. 9 - Infrazioni e sanzioni

Le infrazioni alle presenti modalità saranno punite ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 29/1994 e ss.mm.ii.

E' potestà dei Comprensori Alpini dotarsi di apposite norme statutarie valide per i soci iscritti ed ammessi, per l'individuazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 10 - Limitazioni territoriali nel C.A. IM

Il territorio del Comprensorio Alpino Imperiese viene suddiviso in due zone:

Zona "A" di maggior rispetto, comprendente:

- Valle Arroschia – 1) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 100 che collega S. Bernardo di Mendatica, Monesi, Valcona, Salse e Colletta delle Salse – 2) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 2 nel tratto S. Bernardo di Mendatica – Case Penna.
- Valle Argentina: la porzione di territorio compresa a monte del sentiero che collega il Passo della Guardia a Passo della Lecca ed alla Z.R.C. di Sciorella.

Zona "B" comprendente tutto il rimanente territorio del Comprensorio Alpino.

Allo scopo di proteggere e tutelare la selvaggina alpina di pregio (gallo forcello, coturnice ecc.), nella Zona "A" di maggior rispetto" l'attività venatoria relativa a qualsiasi forma di caccia è consentita dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, con esclusione della caccia al cinghiale e di selezione a camoscio e capriolo.

Nella zona "Paù" (Valle Nervia), classificata come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. cod. IT1315380 "Testa d'Alpe-Alto") ai sensi della Direttiva 79/409/CE (ora 2009/147/CE), l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 7 della L.R. 35/31.10.2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni del Calendario venatorio regionale. Nel mese di gennaio, l'attività venatoria, è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

Art. 11 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia nel C.A. IM

Nel territorio del Comprensorio Alpino Imperiese, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con obbligo di recupero dei cani entro le ore 13,00, secondo il seguente calendario:

- Zona "A": nei giorni 1, 2, 4, 5, 8 e 9 settembre 2021;
- Zona "B": da mercoledì 1 a domenica 12 settembre 2021.

Art. 12 - Limitazioni territoriali nel C.A. SV4

Il territorio del Comprensorio alpino SV4 è delimitato da tabelle perimetrali con la seguente scritta:

CA SV4 – COMPrensorio ALPINO – Amministrazione provinciale di Savona – Zona Alpi.

Nel territorio del Comprensorio alpino SV4 sono costituite le seguenti zone di divieto ai fini venatori:

- Oasi "Monte Galero"
- Oasi "Rocca Battaglia"
- Z.R.C. "Monte Lapeu"

Art. 13 – Limitazioni al munizionamento

La detenzione, il porto e l'uso della munizione a palla sono consentiti esclusivamente per la caccia al cinghiale e per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Identificativo atto: 2021-AM-5143

Area tematica: Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Claudio ARISTARCHI		Valerio VASSALLO	13-08-2021 09:06
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Claudio ARISTARCHI		Valerio VASSALLO	13-08-2021 09:04
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gianfranco TORELLO		-	13-08-2021 07:11

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria